



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI SCUOLA +pensione reversibilità

CONTROLLARE se interessati al mod."RED"

Se obbligati ad invio mod."RED" **ATTIVARSI ENTRO 31/03/2021**

rivolgendosi ad un CAF o al proprio commercialista

IN MANCANZA INVIO ON LINE mod "RED" pesante CONSEGUEZZA

L'Inps sospende la pensione di reversibilità perché collegata al reddito.

Parecchi pensionati scuola sono titolari oltre della pensione derivante dal servizio prestato presso la scuola statale anche di una **PENSIONE DI REVERSIBILITA'** derivante dal decesso del coniuge. La pensione di reversibilità (detta anche **PENSIONE AI SUPERSTITI**) compete al vedovo/a nella misura del 60% tuttavia,calcolato tale importo, si DEVE applicare anche la c.d. **"RIDUZIONE PER ALTRI REDDITI"** ai sensi articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1 - LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2019	Fino a € 20.007,39	Nessuna
	Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52	25 per cento
	Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65	40 per cento
	Oltre € 33.345,65	50 per cento
2020	Fino a € 20.107,62	Nessuna
	Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16	25 per cento
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	40 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento
2021	Fino a € 20.107,62	Nessuna
	Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16	25 per cento
	Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70	40 per cento
	Oltre € 33.512,70	50 per cento

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria(punto 9 circ.INPS n.185/2015)

ESEMPI DI RIDUZIONI PENSIONI AI SUPERSTITI

REDDITI 2019 DICHIARATI CON MOD 730/2020 oppure mod.REDDITI/2020

IMPORTO LORDO MENSILE PENSIONE SUPERSTITI	1.000,00
REDDITI PROPRI NON CUMULABILE MOD. RED	20.000,00

IMPORTO LORDO MENSILE PENSIONE SUPERSTITI	1.000,00
REDDITI PROPRI NON CUMULABILE MOD. RED	24.000,00

IMPORTO LORDO MENSILE PENSIONE SUPERSTITI	1.000,00
REDDITI PROPRI NON CUMULABILE MOD. RED	27.000,00

IMPORTO LORDO MENSILE PENSIONE SUPERSTITI	1.000,00
REDDITI PROPRI NON CUMULABILE MOD. RED	35.000,00

CALCOLO AUTOMATICO RIDUZIONE	0
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	1.000,00

CALCOLO AUTOMATICO RIDUZIONE	250
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	750,00

CALCOLO AUTOMATICO RIDUZIONE	400
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	600,00

CALCOLO AUTOMATICO RIDUZIONE	500
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	500,00

CALCOLO RIDUZIONE FASCIA PRECEDENTE	0
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	1.000,00

CALCOLO RIDUZIONE FASCIA PRECEDENTE	0
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	1.000,00

CALCOLO RIDUZIONE FASCIA PRECEDENTE	250
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	750,00

CALCOLO RIDUZIONE FASCIA PRECEDENTE	400
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	600,00

CONTROLLO RIDUZIONE EFFETTIVA	1.538,46
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	-538,46

CONTROLLO RIDUZIONE EFFETTIVA	307,12
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	692,88

CONTROLLO RIDUZIONE EFFETTIVA	274,88
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	725,12

CONTROLLO RIDUZIONE EFFETTIVA	527,26
PENSIONE RIDOTTA MENSILE	472,74

RIDUZIONE LORDA EFFETTIVA	0,00
---------------------------	------

RIDUZIONE LORDA EFFETTIVA	250,00
---------------------------	--------

RIDUZIONE LORDA EFFETTIVA	274,88
---------------------------	--------

RIDUZIONE LORDA EFFETTIVA	500,00
---------------------------	--------

LORDA MENSILE RIDOTTA	1.000,00
-----------------------	----------

LORDA MENSILE RIDOTTA	750,00
-----------------------	--------

LORDA MENSILE RIDOTTA	725,12
-----------------------	--------

LORDA MENSILE RIDOTTA	500,00
-----------------------	--------

PENSIONE LORDA MENSILE IN PAGAMENTO

PENSIONE LORDA MENSILE IN PAGAMENTO

PENSIONE LORDA MENSILE IN PAGAMENTO

PENSIONE LORDA MENSILE IN PAGAMENTO

Attenzione



Se il vedovo/a ha presenti nel suo nucleo familiare figli minori, studenti(per la durata legale) o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria

ANCHE IN PRESENZA DI REDDITI ELEVATI NON SI APPLICA LA RIDUZIONE

IMPORTO LORDO MENSILE PENSIONE SUPERSTITI	1.000,00
REDDITI PROPRI NON CUMULABILE MOD. RED	45.000,00

LORDA MENSILE RIDOTTA	1.000,00
-----------------------	----------

RIDUZIONE LORDA EFFETTIVA	0,00
---------------------------	------

PENSIONE LORDA MENSILE IN PAGAMENTO

QUALI REDDITI "CONTANO" E QUALI "NO"?

NORMATIVA

LEGGI

Legge 8/8/95 n.335 art.1 comma 41

SOGGETTI BENEFICIARI

Titolari di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero ai fratelli o sorelle

PRESTAZIONI

Dal 1/9/95 gli importi della pensione ai superstiti sono cumulabili con il reddito del beneficiario nei limiti previsti dalla norma stessa

TIPOLOGIE DI REDDITO

Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all'IRPEF, con esclusione

- Del reddito della casa d'abitazione
- Dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- Dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
- Dei redditi derivanti da altre pensioni ai superstiti

REDDITI NON RILEVANTI

PERIODO DI RIFERIMENTO

Reddito percepito nello stesso anno in cui viene erogata la prestazione

REDDITI RILEVANTI AI FINI DELLA RIDUZIONE PENSIONE SUPERSTITI

CODICE REDDITO	REDDITI DEL TITOLARE
1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.
3	Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa
4	Pensioni erogate dall'INPS esclusi gli arretrati
6	Pensioni erogate da altri Enti conosciute dal Casellario esclusi gli arretrati
8	Pensioni dirette erogati da Stati <u>esteri</u>
10	Pensioni dirette non riportate sul modello Richiesta RED
15	Redditi di partecipazione in società e imprese
19	Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
20	Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)
21	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

I redditi con codici 4 e 6 non vanno dichiarati in quanto già conosciuti dall'INPS

Attenzione

In ogni caso non è valutato l'importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

PERCHE' PRESENTARE ALL'INPS IL MOD."RED"?

L'INPS precisa nella sua scheda (vedi link al termine di questa scheda):

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi altrimenti l'INPS non è in grado di calcolare o meno la riduzione.

..CONSEGUENZA..

In caso di mancato invio all'INPS entro detto termine **(31/03/2021)** del mod RED se dovuto L'INPS applicherà l'art. 13, comma 6) lettera c) del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 che stabilisce:

6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

*10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. **In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo o a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.***

...in altre parole.....

l'Inps **sospende** le prestazioni collegate al reddito per 60 giorni; se il pensionato non ottempera neanche nei 60 giorni successivi provvedendo a una dichiarazione tardiva, le prestazioni sono revocate in via definitiva con recupero delle somme erogate nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione omessa

CHI E' OBBLIGATO A PRESENTARE IL "RED" E CHI E' ESONERATO


L'INPS nella sua scheda precisa:

La dichiarazione della situazione reddituale (RED)

Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:

- i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica **non hanno avuto altri redditi** oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che **non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria** tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei **BOT**, dei **CCT** e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'**IRPEF**;
- coloro che sono **esonerati dall'obbligo di presentazione** all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Attenzione




Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

COME SI PRESENTA IL MODELLO "RED"?

La dichiarazione reddituale rilevante per le prestazioni collegate in godimento può essere comunicata online all'INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato.

In alternativa, si può presentare tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
 - CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l'INPS;
- 

Precisazione



Trattandosi di redditi, per non commettere errori" si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista o al CAF.

COME ACCERTARE SE SI E' INTERESSATI AL "RED"

PERCORSO da seguire.....

Per ACCERTARE se si è interessati al mod."RED" si deve avere il PIN INPS o lo SPID

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "C"

clickare " ordine alfabetico"

I più utilizzati: **Ordine alfabetico**

Tutti 0-9 A B **C** D E F G H I J K L M N O

Servizio Desktop
Campagna RED: Stampa Matricola

Stampa

Il soggetto : [redacted] è interessato alla campagna RED

Anno Redditi 2019 Codice fiscale [input]

Nuova Stampa Duplicato

Informazioni sulle campagne aperte

Anno Campagna	Tipo Campagna	Data Inizio	Data Fine
2020	Campagna Ordinaria	06/08/2020	31/03/2021
2019	Campagna Solleciti	16/12/2020	31/03/2021

Stampa

stampato duplicato



Direzione provinciale di *

RED - RICHIESTA DICHIARAZIONE REDDITI
Campagna Ordinaria Anno 2020

Gentile Signore

per continuare a ricevere il pagamento dei benefici associati alla pensione indicata è necessario che comunichi all'INPS i redditi dell'anno 2019

Pensione categoria

gestita dalla sede INPS di ...

Possono influire sulle prestazioni pensionistiche sia i redditi da dichiarare ai fini fiscali che altri redditi (interessi,

Per la comunicazione all'INPS dei dati richiesti potrà scegliere una delle seguenti modalità:

- **online** utilizzando il codice PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto sul sito www.inps.it > "Servizi Online" > "Accedi ai
- Tramite **contact center** al numero 803164 oppure da telefono cellulare al numero 06 164 164, a pagamento secondo
- Tramite **Centro di Assistenza Fiscale** (CAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale) o professionista abilitato, che le
- Tramite la **sede Inps** di competenza per la compilazione e trasmissione della dichiarazione.

E' necessario che fornisca le informazioni richieste per consentire ai nostri uffici di effettuare rapidamente i calcoli.

Titolare

Codice Fiscale

Codice Stringa:

Stampato il /

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

Scheda INPS RED <https://www.inps.it/>

CIRC.INPS n.185/2015 <https://www.inps.it/>

allegato CIRC.INPS n.148/2020 <https://servizi2.inps.it/>

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" **I LINKS POSSONO NON APRIRSI**

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta

alle ore

sabato 13 marzo 2021

20:19:50